

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Nella seduta del 14/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione/della pensione/delegazione di pagamento, stipulato in data 04/11/2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 30/06/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- l'accertamento dell'esatto ammontare degli importi che l'intermediario è tenuto a rimborsare e, conseguentemente, il rimborso delle voci di costo residue per commissioni ed oneri assicurativi, in applicazione del criterio pro rata temporis, pari ad € 1.206,93 al netto degli abbuoni già riconosciuti (€ 853,26) ovvero la minore o maggiore somma che verrà accertata; a sostegno di tale richiesta, afferma che *"in assenza, come nel caso in esame, di una chiara ripartizione del contratto tra oneri e costi c.d. up front e recurring, è da rimborsare al cliente l'intero importo di ciascuna delle voci di costo versate"* e, analogamente, *"con riguardo alle eventuali commissioni spettanti all'agente/mediatore, laddove il contratto di finanziamento non ne contenga descrizione analitica"*;
- il riconoscimento degli interessi legali a far tempo dall'estinzione del prestito;

- la liquidazione delle spese di assistenza affrontate per il ricorso, a titolo di riconoscimento del danno per il pregiudizio subito dal ricorrente, quantificate in € 380,80, somma inclusiva oltre che delle spese legali *“anche delle spese vive sostenute e/o da sostenere per la consulenza e per l’analisi effettuata dalla società One4One Consulting S.r.l. e delle spese per la presentazione del presente ricorso, come da allegata nota spese ovvero nella misura maggiore e/o minore ritenuta equa e di giustizia”*.

Costitutosi, l’intermediario, richiamando alcune pronunzie arbitrali nello svolgimento delle proprie osservazioni, sostiene di aver esposto con chiarezza nel contratto *“tutti i costi e le spese spettanti ai soggetti intervenuti con distinta evidenza di quelle ...up front ... e quelle recurring...”*.

Si oppone pertanto alle pretese del cliente ed eccepisce:

- la chiara indicazione in contratto di costi e spese dei soggetti intervenuti, con distinta evidenza di quanto propedeutico all’erogazione del finanziamento; criterio in applicazione del quale sarebbe già stato effettuato un rimborso di € 853,26 relativo a commissioni finanziarie e di gestione non correlate ad attività esclusivamente prodromiche all’accensione del prestito;
- il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne il rimborso del premio assicurativo in relazione al quale precisa che, comunque, in ossequio alle chiare previsioni contrattuali il ricorrente avrebbe già ottenuto dalla compagnia assicurativa un rimborso di € 154,63 al netto della somma di € 50,00 trattenuto per costi amministrativi dell’assicuratore;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza legale in quanto il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale.

Tutto ciò premesso, dichiarando unicamente la disponibilità al rimborso della ulteriore somma di € 82,03 per “spese di gestione” del finanziamento, chiede il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In particolare nel contratto de quo a parere di questo Collegio devono essere ritenute come:

- up-front la “commissione dell’intermediario mandatario di accensione del finanziamento”;
- up-front la “provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l’offerta fuori sede”;
- recurring, da rimborsarsi secondo il criterio pro rata temporis applicabile all’intero importo (e non al 40% come previsto in contratto) la “commissione dell’intermediario mandante” (lett. A);



-recurring, da rimborsarsi secondo il criterio pro rata temporis, la “commissione dell’intermediario mandatario di gestione del finanziamento”.

Evidenziato, peraltro, che i rimborsi assicurativi non risultano documentati.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring e/o up front delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell’intermediario, si conclude che le richieste del cliente relativamente al rimborso pro quota meritano di essere accolte – seppure in difformità di appena un centesimo - secondo il prospetto che segue:

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni intermediario mandante</i>				909,00	522,68	515,10	7,58
<i>commiss. interm. mandatario gestione</i>				374,96	215,60	130,45	85,15
<i>spese esazione</i>				246,00	141,45	139,40	2,05
<i>oneri assicurativi</i>				523,58	301,06		301,06
Totale						784,95	395,84

Valutato, infine, che non sono rimborsabili gli importi richiesti cumulativamente per “spese di assistenza del ricorso” comprensive di danni e spese legali, sia perché non provati che per la natura seriale dell’azione

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 395,83, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS